

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI COMUNALI 2022

1. CONDIZIONI GENERALI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA COMUNALI (FREQUENZA NIDI E SCUOLE PER L'INFANZIA COMUNALI)

La tariffa è onnicomprensiva e si configura come partecipazione delle famiglie ai costi dei servizi educativi e didattici di cui la refezione scolastica costituisce prestazione accessoria¹.

Per ragioni di equità, è concessa una agevolazione diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti come previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). L'ISEE di riferimento per le tariffe rientranti nel presente paragrafo è l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto dal precitato DPCM 159/2013 e s.m.i..

Le agevolazioni sono riservate agli utenti con l'indicatore ISEE di valore compreso nei limiti di seguito specificati per ciascun servizio. Il beneficiario dell'agevolazione deve esercitare la responsabilità genitoriale sul minore e devono essere residenti nel comune di Rimini il minore e almeno uno dei genitori. I minori residenti nel Comune di Santarcangelo di R. sono, ai fini dell'applicazione delle presenti tariffe, parificati ai cittadini riminesi in base a specifico accordo stipulato fra i due Comuni.

Gli utenti non residenti nel comune di Rimini non potranno beneficiare di alcuna riduzione di tariffa, indipendentemente dall'ISEE; potranno tuttavia beneficiare, delle riduzioni legate al servizio e alla frequenza (orario ridotto, mantenimento degli standard qualitativi del servizio, assenze, inserimento). In caso di emigrazione in altro comune la nuova tariffa decorrerà dal primo giorno del periodo di fatturazione successivo alla data di emigrazione e in caso di acquisizione della residenza nel comune di Rimini la nuova tariffa decorrerà dal primo giorno del periodo di fatturazione relativo alla richiesta dell'agevolazione, completa di comunicazione del valore ISEE.

Per l'applicazione delle tariffe agevolate relative all'anno scolastico 2022/2023, è necessario che l'utente, residente nel Comune di Rimini, sia in possesso di regolare attestazione ISEE minorenni in corso di validità e presente nella banca dati INPS alla data del 17.10.2022; per ottenere l'applicazione della tariffa agevolata entro la predetta data del 17.10.2022 gli utenti del servizio nido d'infanzia comunale dovranno altresì produrre apposita dichiarazione relativa alle "informazioni aggiuntive" sui consumi ai sensi della Deliberazione di G.C. n.298/2019.

L'ufficio rette acquisirà automaticamente l'attestazione ISEE valida per prestazioni agevolate rivolte a minorenni dalla banca dati INPS, con conseguente applicazione della relativa tariffa. Qualora nella predetta banca dati non sia presente un'attestazione in corso

¹ Ai soli fini dell'erogazione di prestazioni di welfare aziendale per l'attestazione della quota attribuibile al costo mensa verrà considerata a forfait la misura dell'80% per la prima fascia e di percentuali a scalare del 5% per ogni fascia successiva.

di validità verrà applicata la tariffa intera. Per l'A.S. 2022/2023 la data ultima entro la quale l'utente dovrà aver sottoscritto una Dichiarazione ISEE è il **17/10/2022**.

Nel caso in cui alla data del 17/10/2022 l'utente non risulti aver sottoscritto una Dichiarazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, l'agevolazione decorrerà dal primo giorno del periodo di fatturazione relativo alla data di presentazione della richiesta di agevolazione. Resta in tal caso a carico dell'utente l'onere di richiedere, tramite apposita istanza all'ufficio rette, l'applicazione della tariffa agevolata.

Gli iscritti alle scuole d'infanzia comunali che intendano beneficiare della riduzione per lavoro dipendente e/o per i figli ulteriori al primo (vedasi paragrafo "Riduzioni"), sono tenuti altresì a presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante tali condizioni entro il medesimo termine del 17/10/2022.

Nel caso di dichiarazioni relative alle informazioni aggiuntive (per i nidi), dichiarazioni attestanti la condizione di riduzione per lavoro dipendente e figli ulteriori al primo (per scuole d'infanzia) o di istanze di agevolazioni tariffarie, presentate dopo il 17.10.2022, il beneficio decorrerà dal primo giorno del periodo di fatturazione relativo alla data di presentazione della documentazione.

Le dichiarazioni presentate dall' 1.10.2022 al 17.10.2022, e quelle presentate negli ultimi 15 giorni del bimestre di fatturazione, potranno essere corredate dalla ricevuta di presentazione della DSU qualora non sia disponibile l'attestazione del valore ISEE rilasciata dall'INPS – così come stabilito all'art.11 punto 9) del D.P.C.M. 05.12.2013 n.159.

La tariffa agevolata per i nidi sarà applicata d'ufficio in base al valore dell'indicatore ISEE e a condizione che sia stata presentata la dichiarazione relativa alle "informazioni aggiuntive" sui consumi ai sensi della Deliberazione di G.C. n.298/2019.

Nel caso di omissione della sola dichiarazione "informazioni aggiuntive", qualora in base al valore ISEE l'utente rientri nella fascia di agevolazione totale (retta pari a € 0,00), sarà applicata automaticamente la tariffa riferita alla prima fascia per la quale è previsto il pagamento (€ 148,60 mensili), negli altri casi si procederà all'applicazione della tariffa semiagevolata corrispondente all'ISEE, maggiorata del 30%, fino alla decorrenza dell'agevolazione subordinata alla presentazione della dichiarazione suddetta.

La tariffa agevolata per le scuole d'infanzia sarà applicata d'ufficio in base al valore dell'indicatore ISEE e le ulteriori agevolazioni per lavoro dipendenti e figli ulteriori al primo saranno riconosciute a condizione che sia stata presentata apposita dichiarazione attestante tali stati. In entrambi i casi il valore dell'ISEE minorenni dovrà essere calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 ed essere in corso di validità.

Per le scuole d'infanzia qualora non sia stata prodotta la dichiarazione attestante la condizione di riduzione per lavoro dipendente e figli ulteriori al primo, non si procederà all'applicazione delle riduzioni e verrà automaticamente applicata la retta corrispondente alla fascia ISEE di riferimento.

Le agevolazioni concesse sulla base delle comunicazioni del valore ISEE con scadenza 31.12.2022 e trasmesse entro tale data, resteranno valide fino al termine dell'A.S. 2022/23; restano salve le facoltà previste dagli artt.9 e 10 del D.P.C.M. 05.12.2013 n.159

che stabiliscono la possibilità di presentare l'ISEE corrente e di sottoscrivere una nuova dichiarazione ISEE a seguito di variazione del nucleo familiare (cambio residenza di un componente familiare, inclusione di un nuovo familiare, nascita di un figlio o decesso di un componente) Qualora l'utente si avvalga di tali facoltà, le agevolazioni decorreranno dal primo giorno del periodo di fatturazione relativo alla presentazione dell'istanza e comunicazione del nuovo valore ISEE e restano valide fino al termine dell'anno scolastico o fino al permanere delle condizioni che hanno determinato la riduzione dell'indicatore del reddito.

Dopo il 31.12.2022 potrà essere richiesto il ricalcolo della tariffa esclusivamente a seguito delle mutazioni delle condizioni familiari, come sopra specificato, oppure a seguito del calcolo dell'ISEE CORRENTE. Anche in questo caso le agevolazioni decorreranno dal primo giorno del periodo di fatturazione relativo alla data di presentazione dell'istanza e comunicazione del nuovo valore ISEE e resteranno valide fino al termine dell'anno scolastico o fino al permanere delle condizioni che hanno determinato la riduzione dell'indicatore del reddito (ISEE Corrente).

L'Amministrazione Comunale svolgerà controlli di veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) utilizzate per il calcolo ISEE e su tutte le informazioni dichiarate/autocertificate fornite. In caso di mancata produzione – in sede di verifica successiva – della documentazione comprovante le dichiarazioni rese (sia per gli elementi della DSU che per le informazioni aggiuntive anzidette), oltre alle conseguenze previste dalla legge per dichiarazioni non conformi, il richiedente è comunque escluso dal beneficio anche per i successivi due anni.

La dichiarazione sulle informazioni aggiuntive prevista per i nidi d'infanzia è obbligatoria ai fini dell'applicazione delle agevolazioni richieste per la frequenza del NIDO D'INFANZIA COMUNALE ed è stata introdotta dalla Delibera di G.C.n. 342/2013 e integrata con successiva Delibera di G.C. n.298/2019, al fine di valutare la congruità tra la spesa presuntiva per consumi del nucleo e i redditi disponibili: se i redditi/proventi lordi risultano inferiori alla spesa per consumi presuntiva la domanda è ritenuta incongrua. In caso di incongruità sarà attivato un processo di "validazione sostanziale" che costituisce la modalità di verifica preventiva della generica attendibilità dei redditi dichiarati, propedeutica all'ottenimento del beneficio. Il procedimento può esitare nella conferma di quanto dichiarato originariamente, ovvero nella sostituzione con il più elevato importo corrispondente all'indicatore presunto di consumo. Nel caso in cui il procedimento di validazione esiti nella mancata conferma, coloro che si collocano nella fascia di esonero totale dal pagamento della retta verranno collocati automaticamente nella prima fascia ISEE per la quale è previsto il pagamento (€ 148,60), ovvero in quelle superiori se i mezzi dichiarati rilevano una condizione di ISEE maggiore a € 30.000,00.

Gli utenti che firmeranno l'accettazione del posto nei servizi per l'infanzia comunali dopo il 30.09.2022, disporranno, in deroga al suddetto termine del 17.10.2022, di un periodo di trenta giorni di calendario - dalla data dell'accettazione - per comunicare l'ISEE e presentare la documentazione richiesta come sopra specificato. Qualora entro il predetto termine di 30 gg non venga comunicato l'ISEE, si applicheranno le disposizioni specificate nei punti 1.2 e 1.3 delle Tariffe dei servizi relativamente alle domande tardive.

Le tariffe indicate potranno essere abbattute in funzione della misura "Bonus Mensa biologica", secondo le modalità ed i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale. L'entità dell'abbattimento delle tariffe verrà evidenziata in ogni singola fatturazione.

1.1 RIDUZIONI

La natura giuridica della tariffa quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva comporta la sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell'utenza ad esclusione dei seguenti casi:

- a) riduzione del 20% qualora il bambino sia rimasto assente per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni continuativi di funzionamento del servizio;
- b) riduzione del 50% qualora il bambino sia rimasto assente per un periodo di tempo non inferiore a due mesi continuativi di funzionamento del servizio per documentati motivi di salute del minore; la riduzione sale al 60% qualora l'assenza sia pari o superiore a tre mesi continuativi di funzionamento del servizio;
- c) solo per i nuovi inseriti e solo per il mese iniziale, si prevede una riduzione pari al 25% - 50% - 75% in relazione alla settimana nella quale è previsto l'inizio frequenza - comunicata dalla Scuola all'Ufficio Rette o Iscrizioni - indipendentemente da eventuali rinvii richiesti dalla famiglia e concordati con la Scuola;
- d) riduzione del 10% in relazione alla scelta di uscita anticipata. In caso di variazione dell'orario di frequenza, la nuova tariffa decorrerà dal mese successivo a quello della richiesta di variazione approvata;
- e) in caso di ritiro del bambino entro il periodo di inserimento (14 giorni), non è dovuto alcun importo. Per "periodo di inserimento" si intende il periodo di quattordici giorni decorrente dal momento nel quale la Scuola prevede l'inizio della frequenza, indipendentemente da eventuali rinvii richiesti dalla famiglia e concordati con la Scuola. In caso di ritiro durante l'anno scolastico, da comunicare sempre per iscritto, la tariffa decadrà dal momento del ritiro stesso e la retta relativa al mese del ritiro subirà una riduzione pari al 25% - 50% - 75% in relazione alla settimana nella quale avviene il ritiro medesimo. I ritiri devono essere obbligatoriamente comunicati, per iscritto da un genitore, all' Ufficio Iscrizioni del Settore Educazione – Via Ducale, 7. Si evidenzia che la mancata frequenza del servizio non equivale al ritiro e non interrompe l'obbligo di pagamento della retta, pur con le eventuali riduzioni. *Nel caso in cui il ritiro non venga formalizzato per iscritto la retta decorre dal primo giorno previsto per l'inserimento.*
- f) PER I SOLI UTENTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE, appartenenti a nuclei familiari con reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente o pensione è prevista una riduzione della tariffa, applicata sulla base del valore dell'ISEE, del 15%. La riduzione spetta ai nuclei familiari il cui reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o pensione con una franchigia, fino a €. 4.000,00 per anno, per redditi provenienti da investimenti mobiliari, immobiliari. La riduzione si applica agli utenti che hanno un ISEE massimo di € 25.000,00 e che abbiano prodotto una dichiarazione attestante il possesso dei predetti requisiti entro il 17.10.2022; nel caso di domande prodotte successivamente il beneficio decorrerà dal primo giorno del periodo di fatturazione relativo alla data di presentazione della dichiarazione.
- g) PER I SOLI UTENTI DELLA SCUOLA D'INFANZIA COMUNALE è prevista una riduzione del 15% per ciascun minore – escluso l'iscritto – appartenente al medesimo nucleo familiare e di età fino a 11 anni a condizione che frequenti un servizio educativo per la prima infanzia, oppure una Scuola per l'infanzia, oppure una Scuola Primaria Statale e a condizione che il valore dell'ISEE sia pari o inferiore al limite stabilito per le agevolazioni per i servizi educativi e scolastici frequentati dai minori. Gli utenti interessati dovranno

produrre apposita istanza entro il 17.10.2022; nel caso di istanze prodotte successivamente il beneficio decorrerà dal primo giorno del periodo di fatturazione relativo alla data di presentazione dell'istanza - completa di comunicazione del valore ISEE.

Nel periodo di vigenza dell'emergenza Pandemica da Covid 19 la Giunta Comunale, in relazione all'andamento della Pandemia, può disporre sgravi ed abbattimenti specifici previa individuazione della correlata copertura finanziaria.

La tariffa mensile è calcolata sulla base del costo annuo del servizio e pertanto non subisce riduzioni nelle mensilità in cui vi sono sospensioni delle lezioni (Natale, Pasqua, ecc...).

Dalle suddette riduzioni sono escluse le rette per la frequenza dei Centri Ricreativi Estivi e le rette per la frequenza del servizio di pre e post scuola.

1.2 TARIFFE PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI

Periodo settembre 2022 – giugno 2023

TARIFFA ORDINARIA (massima) €. 454,90 mensili: ISEE uguale o superiore a € 43.900,00

1^ TARIFFA AGEVOLATA €. 0,00 (gratuità totale) ISEE compreso fra € 0,00 e € 26.000,00. Ai minori, residenti nel Comune di Rimini, in condizione di affido preadottivo o temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#), ovvero affidati e collocati presso comunità ² si applica la gratuità totale (1^ tariffa agevolata pari a €.0,00) indipendentemente dall'ISEE. Ai minori nelle stesse condizioni di affido residenti fuori dal territorio comunale si applica la gratuità totale (1^ tariffa agevolata pari a €.0,00) indipendentemente dall'ISEE con richiesta di pagamento dell'importo corrispondente alla tariffa ordinaria al Comune di residenza del minore. Nel caso in cui la variazione di residenza intervenga successivamente alla data di affido gli oneri resteranno a carico del comune di residenza al momento del collocamento in affido. La 1^ tariffa agevolata sarà applicata anche ai minori residenti nel comune di Rimini in carico al Servizio sociale Territoriale Area Minori, dietro comunicazione del Servizio medesimo.

2^ TARIFFA AGEVOLATA €. 148,60 mensili: ISEE compreso fra € 26.000,01 e € 30.000,00

3^ TARIFFA AGEVOLATA €. 233,52 mensili: ISEE compreso fra € 30.000,01 e €. 35.000,00

4^ TARIFFA AGEVOLATA €. 326,88 mensili: ISEE compreso fra €. 35.000,01 e €. 38.734,27

5^ TARIFFA AGEVOLATA €. 386,73 mensili: ISEE compreso fra € 38.734,28 e €. 43.900,00

In caso di attestazione tardiva dell'ISEE – limitatamente al periodo intercorrente fra l'inizio della frequenza al servizio e la decorrenza della tariffa agevolata – l'utente potrà richiedere l'applicazione di una tariffa semi-agevolata pari alla tariffa agevolata corrispondente al

² Compresi i casi in cui l'inserimento in struttura riguarda il minore col genitore.

valore ISEE aumentata di una percentuale pari al 30%. Coloro che presentano tardivamente un'attestazione ISEE rientrante nella fascia di esonero totale dal pagamento della retta verranno collocati automaticamente nella prima fascia ISEE per il quale è previsto il pagamento (€ 148,60).

L'Amministrazione Comunale ha introdotto con del. G.C. n. 298/2019 per il nido d'infanzia un sistema di apprezzamento dei redditi dichiarati per accedere ai benefici consistenti nelle agevolazioni tariffarie, basato sul confronto con un indicatore di consumo presuntivo opportunamente calcolato; gli scostamenti evidenziati in detto confronto, quando rilevanti, potranno dare avvio ad un processo di "validazione sostanziale" del reddito dichiarato basato sul metodo dialogico, ad esito del quale sarà possibile ammettere il richiedente a fruire delle agevolazioni richieste, oppure, se l'esito sarà negativo, assegnare la tariffa corrispondente alla situazione validata. Nel caso in cui il procedimento di validazione esiti nella mancata conferma coloro che si collocano nella fascia di esonero totale dal pagamento della retta verranno collocati automaticamente nella prima fascia ISEE per il quale è previsto il pagamento (€ 148,60), ovvero in quelle superiori se i mezzi dichiarati rilevano una condizione di ISEE maggiore a € 30.000,00.

1.3 TARIFFE PER LE SCUOLE PER L'INFANZIA COMUNALI

Periodo settembre 2022 – giugno 2023

TARIFFA ORDINARIA (massima) € 235,60 mensili con ISEE uguale o superiore a € 35.000,01

1^a TARIFFA AGEVOLATA € 89,00 mensili con ISEE uguale o inferiore a € 7.746,85. Ai minori, residenti nel Comune di Rimini, in condizione di affidamento preadottivo o temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#), ovvero affidati e collocati presso comunità ³ si applica la tariffa minima (1^a Tariffa agevolata) indipendentemente dall'ISEE. Ai minori nelle stesse condizioni di affidamento residenti fuori dal territorio comunale si applica la tariffa minima indipendentemente dall'ISEE con richiesta di integrazione del valore differenziale rispetto alla tariffa ordinaria al Comune di residenza del minore. Nel caso in cui la variazione di residenza intervenga successivamente alla data di affidamento gli oneri resteranno a carico del comune di residenza al momento del collocamento in affidamento. La tariffa minima sarà applicata anche ai minori residenti nel comune di Rimini in carico al Servizio sociale Territoriale Area Minori per i quali il medesimo Servizio comunichi di accollarsi il relativo onere

2^a TARIFFA AGEVOLATA € 124,60 mensili con ISEE compreso fra € 7.746,86 e 12.911,42

3^a TARIFFA AGEVOLATA € 163,30 mensili con ISEE compreso fra € 12.911,43 e 18.075,99

4^a TARIFFA AGEVOLATA €. 214,50 mensili: ISEE compreso fra €. 18.076,00 e €. 35.000,00.

³ Compresi i casi in cui l'inserimento in struttura riguardi il minore col genitore.

In caso di comunicazione tardiva dell'ISEE – limitatamente al periodo intercorrente fra l'inizio della frequenza al servizio e la decorrenza della tariffa agevolata – l'utente potrà richiedere l'applicazione di una tariffa semi-agevolata pari alla tariffa agevolata corrispondente al valore ISEE aumentata di una percentuale pari al 30% .

1.4 SALVAGUARDIA STANDARD DI QUALITA' DEI SERVIZI

Qualora, a seguito di lavori o altre cause imputabili alla Amministrazione Comunale, in una struttura dei Servizi comunali per l'Infanzia si verifici, per un periodo di tempo prolungato, un abbassamento rispetto al livello medio di qualità, sarà applicata una riduzione di rette pari al 10%, fino al momento del raggiungimento dello standard.

2. CONDIZIONI GENERALI PER IL SERVIZIO PER LA REFEZIONE NELLE SCUOLE PRIMARIE E PER L'INFANZIA STATALI

La tariffa si configura come partecipazione degli utenti al costo complessivo sostenuto dal Comune per la fornitura del servizio di refezione scolastica.

Per ragioni di equità, è concessa una agevolazione diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive degli utenti come previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). L'ISEE di riferimento per le tariffe rientranti nel presente paragrafo è l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto dal precitato DPCM 159/2013 e s.m.i..

Le agevolazioni sono riservate agli utenti residenti nel comune di Rimini, con l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di valore non superiore a €. 35.000,00, che dispongono di attestazione ISEE in corso di validità entro i termini assegnati. Il beneficiario dell'agevolazione deve esercitare la responsabilità genitoriale sul minore e devono essere residenti nel comune di Rimini il minore e almeno uno dei genitori. I minori residenti nel Comune di Santarcangelo di R. sono, ai fini dell'applicazione delle presenti tariffe, parificati ai cittadini riminesi in base a specifico accordo stipulato fra i due Comuni.

Gli utenti non residenti nel comune di Rimini non potranno beneficiare di alcuna riduzione di tariffa, indipendentemente dall'ISEE; potranno tuttavia beneficiare, delle riduzioni legate al servizio e alla frequenza (orario ridotto, mantenimento degli standard qualitativi del servizio, assenze, inserimento). In caso di emigrazione in altro comune la nuova tariffa decorrerà dal primo giorno del periodo di fatturazione successivo alla data di emigrazione e in caso di acquisizione della residenza nel comune di Rimini la nuova tariffa decorrerà dal primo giorno del periodo di fatturazione relativo alla richiesta dell'agevolazione, completa di comunicazione del valore ISEE.

Per l'applicazione delle tariffe agevolate relative all'anno scolastico 2022/2023, è necessario che l'utente, residente nel Comune di Rimini, sia in possesso di regolare attestazione ISEE minorenni in corso di validità e presente nella banca dati INPS alla data del 17.10.2022.

L'ufficio rette acquisirà automaticamente l'attestazione ISEE valida per prestazioni agevolate rivolte a minorenni dalla banca dati INPS, con conseguente applicazione della relativa tariffa. Qualora nella predetta banca dati non sia presente un'attestazione in corso di validità verrà applicata la tariffa intera. Per l'A.S. 2022/2023 la data ultima entro la quale l'utente dovrà aver sottoscritto una Dichiarazione ISEE è il **17/10/2022**.

Nel caso in cui alla data del 17/10/2022 l'utente non risulti aver sottoscritto una Dichiarazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, l'agevolazione decorrerà dal primo giorno del periodo di fatturazione relativo alla data di presentazione della richiesta di agevolazione. Resta in tal caso a carico dell'utente l'onere di richiedere, tramite apposita istanza all'ufficio rette, l'applicazione della tariffa agevolata.

Gli iscritti alle scuole d'infanzia statali e scuole primarie statali che intendano beneficiare della riduzione per i figli ulteriori al primo (vedasi paragrafo "Riduzioni"), sono tenuti altresì a presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante tali condizioni entro il medesimo termine del 17/10/2022.

Nel caso di attestazioni ISEE e dichiarazioni attestanti la condizione "figli ulteriori al primo", presentate dopo il 17.10.2022, il beneficio decorrerà dal primo giorno del periodo di fatturazione relativo alla data di presentazione della documentazione.

Le dichiarazioni presentate dall' 1.10.2022 al 17.10.2022, e quelle presentate negli ultimi 15 giorni del bimestre di fatturazione, potranno essere corredate dalla ricevuta di presentazione della DSU qualora non sia disponibile l'attestazione del valore ISEE rilasciata dall'INPS – così come stabilito all'art.11 punto 9) del D.P.C.M. 05.12.2013 n.159.

Le agevolazioni concesse sulla base delle comunicazioni del valore ISEE con scadenza 31.12.2022 e trasmesse entro tale data, resteranno valide fino al termine dell'A.S. 2022/23; restano salve le facoltà previste dagli artt.9 e 10 del D.P.C.M. 05.12.2013 n.159 che stabiliscono la possibilità di presentare l'ISEE corrente e di sottoscrivere una nuova dichiarazione ISEE a seguito di variazione del nucleo familiare (cambio residenza di un componente familiare, inclusione di un nuovo familiare, nascita di un figlio o decesso di un componente) Qualora l'utente si avvalga di tali facoltà, le agevolazioni decorreranno dal primo giorno del periodo di fatturazione relativo alla presentazione dell'istanza e comunicazione del nuovo valore ISEE e restano valide fino al termine dell'anno scolastico o fino al permanere delle condizioni che hanno determinato la riduzione dell'indicatore del reddito.

Dopo il 31.12.2022 potrà essere richiesto il ricalcolo della tariffa esclusivamente a seguito delle mutazioni delle condizioni familiari. Come sopra specificato, oppure a seguito del calcolo dell'ISEE CORRENTE. Anche in questo caso le agevolazioni decorreranno dal primo giorno del periodo di fatturazione relativo alla data di presentazione dell'istanza e comunicazione del nuovo valore ISEE e restano valide fino al termine dell'anno scolastico o fino al permanere delle condizioni che hanno determinato la riduzione dell'indicatore del reddito (ISEE Corrente).

L'Amministrazione Comunale svolgerà controlli di veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) utilizzate per il calcolo ISEE e comunque su tutte le informazioni dichiarate/autocertificate ai fini della applicazione delle tariffe. Nel caso in cui sia accertata la non

veridicità delle dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste dalla legislazione vigente, il richiedente sarà comunque escluso dal beneficio anche per i successivi due anni.

Gli utenti che otterranno il posto nella scuola infanzia statale oppure richiederanno la refezione scolastica dopo il 30.09.2022 disporranno, in deroga al suddetto termine del 17.10.2022, di un periodo di trenta giorni di calendario - dall'inizio dell'utilizzo della refezione scolastica, attestata dalla Scuola - per comunicare l'ISEE e presentare la documentazione richiesta come sopra specificato. Qualora entro il predetto termine di 30 gg non venga comunicato l'ISEE, si applicheranno le disposizioni specificate nel punto 2.1 delle Tariffe dei servizi, relativamente alle domande tardive.

2.1 TARIFFE PER IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE PRIMARIE E PER L'INFANZIA STATALI

Periodo settembre 2022 – giugno 2023

TARIFFA ORDINARIA (massima) €. **6,92** per pasto consumato, per utenti con ISEE uguale o superiore a € 35.000,01 o in assenza di ISEE .

TARIFFA AGEVOLATA €. **5,30** per pasto consumato con ISEE uguale o inferiore a € 35.000,00. Ai minori, residenti nel Comune di Rimini, in condizione di affidamento preadottivo o temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero affidati e collocati presso comunità ⁴ si applica la tariffa minima (1^a Tariffa agevolata) indipendentemente dall'ISEE. Ai minori nelle stesse condizioni di affidamento residenti fuori dal territorio comunale si applica la tariffa minima indipendentemente dall'ISEE con richiesta di integrazione del valore differenziale rispetto alla tariffa ordinaria al Comune di residenza del minore. Nel caso in cui la variazione di residenza intervenga successivamente alla data di affidamento gli oneri resteranno a carico del comune di residenza al momento del collocamento in affidamento. La tariffa minima sarà applicata anche ai minori residenti nel comune di Rimini in carico al Servizio sociale Territoriale Area Minori per i quali il medesimo Servizio comunichi di accollarsi il relativo onere.

E' prevista una riduzione del 15% per ciascun minore – escluso l'iscritto – appartenente al medesimo nucleo familiare e di età fino a 11 anni a condizione che frequentino un servizio educativo per la prima infanzia, oppure una Scuola per l'infanzia, oppure una Scuola Primaria Statale e a condizione che il valore dell'ISEE sia pari o inferiore al limite stabilito per le agevolazioni per i servizi educativi e scolastici frequentati dai minori. Gli utenti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione entro il 17.10.2022; nel caso di dichiarazione prodotta successivamente il beneficio decorrerà dal primo giorno del periodo di fatturazione relativo alla data di presentazione dell'istanza - completa di comunicazione del valore ISEE .

In caso di comunicazione tardiva dell'ISEE – limitatamente al periodo intercorrente fra l'inizio dell'utilizzo del servizio e la decorrenza della tariffa agevolata – l'utente potrà richiedere l'applicazione di una tariffa semi-agevolata pari alla tariffa agevolata corrispondente al

⁴ Compresi i casi in cui l'inserimento in struttura riguardi il minore col genitore.

valore ISEE aumentata di una percentuale pari al 30% (a condizione che il differenziale tra il costo unitario del pasto in base alla tariffa massima e quello in base alla tariffa semi-agevolata sia maggiore di 10 centesimi di euro).

Le tariffe si intendono incluse di I.V.A.

3. SERVIZIO PRE-POST SCUOLA

Periodo settembre 2022– giugno 2023

La tariffa è omnicomprensiva e il pagamento anticipato costituisce condizione per l'accesso al servizio. Le tariffe mensili sono differenziate a seconda della numerosità dei gruppi:

Numero utenti	Tariffa mensile PRE POST	Tariffe solo PRE o solo POST
Da 10 a 16	€ 37,70	€ 20,00
Oltre 16	€ 26,00	€ 13,00

La tariffa mensile è calcolata sulla base del costo annuo del servizio e pertanto non subisce riduzioni nelle mensilità in cui vi sono sospensioni delle lezioni (Natale, Pasqua, ecc...).

Il pagamento verrà effettuato direttamente dagli utenti, secondo le modalità comunicate con apposita nota di attivazione del servizio, in tre rate trimestrali, di cui la prima costituisce requisito per l'ammissione al servizio e pertanto dovrà essere versata entro 5 gg. lavorativi dall'avvio.

Per le scuole primarie la tariffa del mese di giugno è ridotta del 75%.

Qualora in corso d'anno si verifichi il superamento di una soglia numerica di utenti, il ricalcolo della tariffa decorrerà dal primo trimestre successivo e verrà ridotto a conguaglio sull'ultima rata. Qualora in seguito ai ritiri si riduca il numero di utenti, l'importo tariffario verrà ricalcolato sulla base della numerosità del gruppo a decorrere dal primo trimestre successivo. Nel caso in cui il numero di utenti si riduca a meno di dieci unità l'Amministrazione si riserva la facoltà di cessare il servizio.

Nel caso in cui il servizio venga attivato in corso d'anno la retta verrà calcolata dal mese di attivazione, con riduzione del 50% dell'importo mensile qualora avvenga successivamente al giorno 15 del mese.

Il servizio sarà attivato nei plessi scolastici delle scuole per l'infanzia e delle scuole primarie statali nei quali si raggiungerà il numero minimo di n. 10 utenti iscritti e paganti.

4. CENTRI RICREATIVI ESTIVI 3-6 ANNI – ANNO 2022

Periodo luglio – agosto 2022

La tariffa è omnicomprensiva e il pagamento anticipato costituisce condizione per l'accesso al servizio.

TARIFFA MENSILE : € 225,00 (comprensivo di servizio e quota mensa) oltre a imposta di bollo di 2,00 €

TARIFFA SETTIMANALE (se prevista nel bando): € 75,00 a settimana

5. RIDUZIONE DEL COSTO DELL'ABBONAMENTO AL TRASPORTO SCOLASTICO

Il costo a carico della famiglia dell'abbonamento al trasporto scolastico, per i soli alunni appartenenti a nuclei familiari con almeno n.3 minori di età fino a 14 anni e con l'indicatore ISEE di valore pari o inferiore a €. 25.000,00, è ridotto del 50%: si precisa che il compimento del quattordicesimo anno di età è da riferirsi al primo giorno di calendario scolastico ufficialmente approvato per il relativo anno scolastico.

il Comune corrisponderà alla Ditta gestore del servizio la quota precedentemente a carico delle famiglie.

6. PROGETTO NATURA

Quota di partecipazione € 90,00. La quota verrà versata direttamente al fornitore del servizio di vitto e alloggio.

7. PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI E PER L'INFANZIA

Gli utenti sono tenuti al pagamento delle rette nel termine di **trenta giorni dalla data emissione fattura** –

I pagamenti dovranno avvenire esclusivamente on line tramite circuito PagoPA (con una delle opzioni possibili) direttamente dal portale dei servizi educativi SOSI@HOME, tramite addebito su conto corrente bancario (SEPA) oppure tramite apposito Avviso di pagamento.

In caso di mancato pagamento l'Ufficio, in applicazione della Legge n.160/2019, con particolare riferimento all'art.1, commi dal 792 al 814, provvederà a notificare all'utente, un atto di intimazione esecutiva richiedendo il pagamento della somma dovuta - aumentata di €. 9,65 per recupero spese di notifica ed esecutive; decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni dalla notifica, l'atto acquista efficacia di titolo esecutivo, idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari (art.1, comma 792, Legge n.160/2019) senza la preventiva notifica dell'ingiunzione di pagamento. Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme

richieste è affidata in carico a SORIT S.p.A - attuale affidataria del servizio di riscossione coattiva del Comune di Rimini – che procederà alla riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.